

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3331/88 DELLA COMMISSIONE****del 27 ottobre 1988****relativo a misure transitorie concernenti l'applicazione di taluni importi compensativi monetari nel settore dell'olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3156/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, relativo a misure transitorie concernenti l'applicazione degli importi compensativi monetari<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3156/85 ha definito un quadro per misure che sono destinate ad evitare i traffici artificiali che rischiano di verificarsi in occasione di mutamenti degli importi compensativi monetari;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2185/88 del Consiglio<sup>(2)</sup> ha fissato nuovi tassi di conversione per il settore dell'olio d'oliva;

considerando che questi nuovi tassi danno luogo ad un considerevole mutamento degli importi compensativi monetari applicabili, particolarmente in Grecia;

considerando che, tenuto conto di tale situazione, rischiano di verificarsi movimenti speculativi che possono provocare deviazioni di traffico;

considerando che, per evitare tali deviazioni, è opportuno prevedere che, per tali prodotti, gli importi compensativi monetari applicabili prima della fissazione dei nuovi tassi continuano ad essere applicabili per un periodo di tempo limitato, oltre tale data; che le date e i prodotti in

questione devono essere determinati prendendo in considerazione le condizioni specifiche della commercializzazione di questi prodotti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 3156/85 si applica, a decorrere dal 1° novembre 1988, alle seguenti condizioni:

- a) la data della modifica è il 1° novembre 1988;
- b) la data iniziale è il 1° settembre 1988;
- c) i prodotti ed i periodi di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 3156/85 sono quelli indicati nell'allegato I del presente regolamento;
- d) l'applicazione dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3156/85 è estesa alla parte A; i movimenti e i prodotti cui è fatto riferimento sono quelli che figurano nell'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 27.<sup>(2)</sup> GU n. L 195 del 23. 7. 1988, pag. 1.